

DISCIPLINA TECNICA REGIONALE
PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE
(ai sensi del D. Lgs. n. 99/92 e del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii)

art. 1 - Finalità	pag.2
art. 2 - Definizioni	pag. 2
art. 3 - Condizioni, prescrizioni e disposizioni generali per l'utilizzo agronomico dei fanghi	pag. 3
art. 4 - Divieti di utilizzo agronomico	pag.5
art. 5 - Raccolta e trasporto dei fanghi.....	pag. 7
art. 6 - Stoccaggio dei fanghi.....	pag. 7
art. 7 - Condizionamento dei fanghi	pag.9
art. 8 - Rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo dei fanghi in agricoltura	pag. 9
art. 9 - Notifica delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.....	pag. 10
art. 10 - Caratterizzazione analitica dei terreni. Obblighi degli utilizzatori.....	pag.11
art. 11 - Caratterizzazione analitica dei fanghi. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.....	pag.12
art. 12 - Documentazione connessa all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione.....	pag.13
art. 13 - Controlli	pag.14
art. 14 - Flussi informativi	pag.14
art. 15 - Monitoraggio	pag.15
art. 16 – Sanzioni.....	pag.15
Allegati	pag.16

Art. 1

Finalità

1. Il presente disciplinare tecnico, in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), fissa i criteri e le norme tecniche per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, allo scopo di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo e inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione.
2. Nel presente disciplinare sono inoltre stabilite:
 - a) le modalità autorizzative per l'utilizzo dei fanghi a fini agronomici;
 - b) le condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in relazione alla loro composizione, alle modalità di trattamento, alle caratteristiche dei suoli;
 - c) le quantità applicabili e gli strumenti da adottare in relazione alle colture praticate;
 - d) ulteriori limitazioni e divieti di utilizzo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. 99/92.
3. La Regione provvede alla revisione periodica della presente disciplina anche a seguito delle risultanze delle attività di cui agli articoli 13 e 15.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si intende per:
 - a) fanghi di depurazione:
 - 1) i fanghi residui non pericolosi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche, come definite all'articolo 74, comma 1, lettera g), del d.lgs. 152/06;
 - 2) i fanghi residui non pericolosi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane come definite all'articolo 74, comma 1, lettera i), del d.lgs. 152/06, con caratteristiche sostanzialmente non diverse dai fanghi di cui al punto 1);
 - 3) i fanghi residui non pericolosi derivanti dal trattamento delle acque reflue industriali, come definite all'articolo 74, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/06, il cui utilizzo in agricoltura è consentito esclusivamente per i fanghi derivanti dall'industria agro-alimentare, compresi i fanghi derivanti dalle acque reflue di lavaggio delle materie prime;
 - b) fanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o fisico, oppure ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari determinati dalla loro utilizzazione. I fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura sono sottoposti a uno dei processi di cui all'Allegato 1, o a una loro combinazione, per garantire idonee condizioni di stabilizzazione;
 - c) fanghi stabilizzati: i fanghi che hanno perso le caratteristiche originarie di putrescibilità mediante trattamenti di digestione aerobica o anaerobica, o di

altri trattamenti equivalenti, che determinano il rispetto delle caratteristiche di cui alle Tabelle 1.a e 1.b dell'Allegato 1;

- d)** condizionamento dei fanghi: qualsiasi operazione, compresa la miscelazione, atta a modificare le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei fanghi stabilizzati in modo tale da facilitare l'utilizzazione in agricoltura. Sono escluse le operazioni proprie del ciclo dei fanghi eseguite presso gli impianti di depurazione. Il fango stabilizzato e condizionato rispetta le caratteristiche di non pericolosità;
- e)** produttore del fango: il titolare dell'impianto di depurazione delle acque di scarico o il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
- f)** utilizzatore del fango: chiunque utilizza i fanghi di depurazione in attività agricole, proprie o di terzi, ed è in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8;
- g)** sistema di stoccaggio: strutture adibite ad operazioni di messa in riserva dei fanghi (operazione R13 di cui all'Allegato C della parte IV del d.lgs. 152/06) aventi caratteristiche idonee per essere utilizzati in agricoltura. Dette strutture possono essere ubicate presso l'impianto di produzione dei fanghi, presso un'unità locale del soggetto utilizzatore medesimo o presso terzi;
- h)** lotto funzionale: area o contenitore di stoccaggio dove è depositato il fango trattato o condizionato, da sottoporsi a campionamento e analisi per valutare l'idoneità all'utilizzo in agricoltura;
- i)** piano di utilizzazione agronomica dei fanghi (PUAF): documento tecnico in cui sono indicati, nel rispetto delle dosi massime di fanghi da apportare, i tempi, i quantitativi, le tipologie e le modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture indicate nel Piano di concimazione aziendale, elaborato sulla base di quanto previsto dalla vigente Guida alla concimazione della Regione Campania.

Art. 3

Condizioni, prescrizioni e disposizioni generali per l'utilizzo agronomico dei fanghi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 99/92, l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i fanghi sono trattati e stabilizzati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e secondo quanto indicato nell'Allegato 1 e nella Tabella 1 dell'Allegato 4;
 - b) sono idonei a produrre un effetto concimante o ammendante o correttivo del terreno, valutato in base alle tabelle 2.a e 2.b dell'Allegato 4;
 - c) non devono contenere sostanze pericolose e/o persistenti e/o bio-accumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale, valutate in base alle tabelle 2.b, 3, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6, 7 e 8 dell'Allegato 4 della presente disciplina.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 99/92, l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il periodo di riferimento per la distribuzione dei fanghi in agricoltura è il quinquennio;

- b) la distribuzione è frazionata in almeno tre interventi, uno per ogni annata agraria e lo spandimento è seguito dalla coltura indicata dal PUA. I fanghi sono applicati al suolo in dosi non superiori a 15 tonnellate per ettaro di sostanza secca nel periodo di riferimento, purché i suoli presentino una capacità di scambio cationico (di seguito CSC) superiore a 15 milliequivalenti per 100 grammi e pH compreso tra 6,0 e 7,5. In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH è inferiore a 6,0 e la CSC è inferiore a 15 milliequivalenti per 100 grammi, fermi restando i limiti di cui alla lettera d), per tenere conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture, i quantitativi di fango utilizzati sono diminuiti del 50 per cento. Se il pH del terreno è superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango del 50 per cento;
 - c) le caratteristiche di qualità dei fanghi sono conformi ai valori limite previsti dall'Allegato 4.
 - d) la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non supera i valori limite riportati nell'Allegato 3, anche a seguito dell'utilizzo dei fanghi medesimi;
 - e) il pH del suolo è maggiore o uguale a 5,0, la CSC è maggiore di 8, il carbonio organico nei primi 40 centimetri di suolo è minore di 30 grammi per chilo e lo scheletro è minore di 650 grammi per chilo;
 - f) sono rispettate le quantità massime di fanghi utilizzabili per unità di superficie nel periodo di riferimento di spandimento. Fermo restando quanto indicato alla lettera b), tali quantità sono indicate nella tabella 2 dell'Allegato 5. Dette quantità sono correlate a parametri chimico fisici del suolo, quali pH e CSC, scheletro e profondità utile alle radici, che influenzano la mobilità dei metalli nel terreno e il loro possibile assorbimento da parte delle colture;
 - g) è presentato un PUA elaborato secondo quanto indicato nell'Allegato 5.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 99/92, i fanghi dell'industria agro-alimentare possono essere utilizzati in quantità fino a tre volte superiori rispetto a quelle indicate nella tabella 2 dell'Allegato 5, purché il contenuto dei metalli pesanti nei suddetti fanghi non superi i valori limite riportati nella tabella 4.b dell'Allegato 4.
4. L'utilizzazione dei fanghi è consentita nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola nel rispetto del limite di 170 chilogrammi di azoto per ettaro all'anno e delle dosi massime di azoto per coltura previste nel Programma d'azione vigente per le suddette zone.
5. Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 99/92, le operazioni connesse all'utilizzo dei fanghi in agricoltura sono soggette alle seguenti disposizioni:
- a) la raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione avviene con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente;
 - b) durante la fase di raccolta presso l'impianto di depurazione è evitata la formazione di aerosol;
 - c) il trasporto dei fanghi è effettuato con mezzi idonei a evitare ogni dispersione durante il trasferimento e a garantire la massima sicurezza igienico-sanitaria;
 - d) i mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi da destinare all'agricoltura garantiscono il mantenimento delle caratteristiche dei fanghi, evitando qualsiasi contaminazione determinata da trasporti di altri rifiuti;

- e) le operazioni di condizionamento dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 99/92 e dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006;
 - f) i fanghi sono applicati al suolo secondo la buona pratica agricola;
 - g) all'applicazione dei fanghi al suolo segue l'immediato interrimento mediante opportuna lavorazione del terreno, garantendo l'uniforme distribuzione degli stessi in campo;
 - h) durante le fasi di applicazione dei fanghi al suolo è evitata la formazione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno e il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata allo spandimento;
 - i) l'applicazione dei fanghi è sospesa durante e dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.
6. I fanghi di cui alla presente disciplina possono essere miscelati tra di loro. In questo caso è obbligatoria la procedura di indagine analitica per ciascun componente la miscela ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 99/92, e dell'articolo 11, nonché la procedura autorizzativa ai sensi del d.lgs. 152/06.

Art. 4

Divieti di utilizzo agronomico

1. È vietata l'utilizzazione agronomica dei fanghi se non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 3.
2. È inoltre vietato l'utilizzo in agricoltura di:
 - a) fanghi derivanti da impianti di trattamento di acque reflue industriali, fatta eccezione per i fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare indicati nell'Allegato 2 e aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 4;
 - b) fanghi provenienti da impianti di depurazione che sono autorizzati a trattare anche rifiuti liquidi;
 - c) fanghi tal quali prodotti da vasche settiche, vasche biologiche, vasche tipo IMHOFF adibite al trattamento di acque reflue domestiche da case sparse, insediamenti e nuclei isolati;
 - d) fanghi residui derivanti dallo svuotamento periodico dei pozzi neri come definiti dalla deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
3. È vietato l'utilizzo dei fanghi in agricoltura dal 1° dicembre all'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno.
4. È vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei seguenti casi:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - b) nei boschi;
 - c) sui terreni dichiarati per lo spandimento dei reflui oleari ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2006, n. 398 (Disciplina tecnica per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari);

- d) sui terreni dichiarati per lo spandimento degli effluenti zootecnici e di talune acque reflue ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 771 (Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola");
- e) in presenza di colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- f) sui terreni destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle cinque settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- g) sui terreni destinati a coltivazioni con marchi collettivi (Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), e ad agricoltura biologica (Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche e integrazioni, e il Regolamento (CE) n. 889/2008, della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli);
- h) nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/06;
- i) in terreni situati a una distanza inferiore a 100 metri dagli immobili adibiti a civile abitazione;
- j) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- k) a meno di 200 metri di distanza da pozzi di captazione di acque potabili;
- l) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile dei laghi e degli invasi o bacini anche artificiali, delle acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, e dei corpi idrici definiti come sensibili rispetto ai nutrienti come individuati nel Piano di tutela delle acque;
- m) nelle aree della Rete Natura 2000, in assenza di diversa indicazione nei singoli Piani di gestione. In tali aree lo spandimento è soggetto a specifica relazione tecnica che ne attesta l'innocuità per specie e habitat tutelati;
- n) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti a esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;
- o) in terreni in cui sono localizzate falde site a una profondità inferiore a 10 metri;

- p) in terreni con pendenze maggiori del 15 per cento limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30 per cento;
 - q) in terreni con pH minore di 5,0;
 - r) in terreni con CSC minore di 8 milliequivalenti per 100 grammi;
 - s) in terreni aventi, nei primi quaranta centimetri, una dotazione di carbonio organico superiore a 30 grammi per chilo;
 - t) in terreni con contenuto in scheletro maggiore di 650 grammi per chilo.
5. È vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi sul terreno.
 6. È vietata l'applicazione dei fanghi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.
 7. È vietato:
 - a) distribuire in un'unica soluzione il quantitativo dei fanghi autorizzato per il periodo di riferimento;
 - b) frazionare la distribuzione del quantitativo dei fanghi autorizzato in meno di tre interventi;
 - c) applicare consecutivamente i fanghi sugli stessi terreni per oltre tre anni.
 8. È vietato distribuire fanghi sui suoli di I e II classe di capacità d'uso.
 9. I divieti di distribuzione di cui alla lettera b) del comma 7 e di cui al comma 8 non si applicano ai fanghi di depurazione derivanti dall'industria agro-alimentare.
 10. Nelle zone vulnerabili ai nitrati restano fermi gli ulteriori divieti di cui agli articoli 25 e 26 della deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 771.
 11. Sono fatti salvi ulteriori divieti previsti da norme di tutela paesaggistica, ambientale e igienico-sanitarie.

Art. 5

Raccolta e trasporto dei fanghi

1. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 99/92, le fasi di raccolta e di trasporto dei fanghi sono soggette alle disposizioni previste dal d.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti.
2. Il trasporto dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura rimane soggetto ad iscrizione all'Albo nazionale dei gestori di rifiuti, salvo quanto previsto dall'articolo 212, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
3. Non è considerato trasporto lo spostamento interpodereale dei fanghi effettuato con gli stessi mezzi utilizzati per effettuare lo spandimento sui terreni, purché non siano utilizzati accessi su strade pubbliche di competenza statale, provinciale e comunale.

Art. 6

Stoccaggio dei fanghi

1. Le operazioni di stoccaggio dei fanghi sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208, del d.lgs. 152/2006 e alle disposizioni regionali vigenti da rilasciarsi da parte della struttura amministrativa competente; sono fatte salve le norme sul deposito temporaneo presso il sito del produttore.
2. L'autorizzazione a detto stoccaggio, da intendersi come operazione R13 della parte IV del

- d.lgs. 152/2006 ed espressamente finalizzato all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione, è rilasciata con provvedimento separato rispetto all'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura prevista dal d.lgs. 99/92.
3. L'utilizzatore dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è tenuto ad avere in disponibilità uno o più sistemi di stoccaggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), presso la propria unità locale o insediamento o presso l'impianto di produzione o presso terzi, di capacità almeno pari ad un terzo della quantità annua dei fanghi di depurazione che intende utilizzare per fini agronomici. Per lo stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale, se l'azienda utilizzatrice intende dotarsi di un proprio impianto di stoccaggio, questo ha capacità e dimensioni proporzionate sia agli ordinamenti colturali prevalenti, sia alle caratteristiche dei fanghi:
 - a) per i fanghi liquidi o disidratati è realizzato un bacino impermeabile opportunamente recintato;
 - b) per i fanghi essiccati, se questi non sono forniti in contenitori, è necessario prevedere opportune precauzioni per evitarne la dispersione.
 4. La disponibilità dei sistemi di stoccaggio di cui al comma 3 è soddisfatta mediante una o più delle seguenti modalità:
 - a) l'utilizzatore è titolare di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 152/2006 per uno o più centri di stoccaggio esterni agli impianti di produzione dei fanghi in grado di soddisfare la capacità totale richiesta;
 - b) l'utilizzatore dispone della capacità di stoccaggio richiesta, in parte soddisfatta da sistemi di cui è titolare dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 152/2006 in parte da sistemi per i quali detta titolarità è in capo al produttore del fango o a soggetti terzi;
 - c) l'utilizzatore dispone della capacità di stoccaggio richiesta soddisfatta totalmente attraverso sistemi per i quali la titolarità dell'autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 152/2006, è in capo al produttore del fango o a soggetti terzi.
 5. La disponibilità di cui al comma 4 si intende riferita a soddisfare le sole esigenze dettate dalla presente disciplina. Le responsabilità connesse agli aspetti gestionali dei predetti sistemi di stoccaggio restano in capo al titolare dell'autorizzazione di cui al d.lgs. 152/2006. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 4, la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del produttore del fango o dei soggetti terzi, dalla quale si evince espressamente la piena disponibilità dei sistemi di stoccaggio per il soggetto utilizzatore, la capacità utile e gli estremi dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 152/2006.
 6. Se il soggetto utilizzatore intende soddisfare in tutto o in parte la capacità di stoccaggio richiesta attraverso strutture di cui risulta titolare, ai sensi del d.lgs. 152/2006, ubicate nell'area dell'impianto di depurazione, o in aree di terzi, le stesse sono fisicamente distinte e riconoscibili rispetto a quelle in capo al produttore del fango o agli altri soggetti terzi.
 7. La gestione del fango di depurazione presso il sistema di stoccaggio è articolata per almeno due lotti funzionali, fisicamente distinti, e riconoscibili da apposita cartellonistica, da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti; l'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 99/92 prescrive l'utilizzo dei fanghi per lotti successivi previa esecuzione degli accertamenti analitici previsti dall'Allegato 4 della presente disciplina, da effettuarsi da parte del titolare dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero dal titolare dell'impianto di produzione presso la cui area sono stoccati i fanghi in regime di deposito temporaneo.

8. In ogni caso il periodo massimo di permanenza dei fanghi nel sistema di stoccaggio è pari a un anno a partire dalla data di inizio carico del lotto funzionale, riportata nel registro di carico e scarico.
9. I sistemi di stoccaggio sono dotati di copertura idonea per proteggere il fango dalle precipitazioni. Sono fatte salve ulteriori condizioni stabilite nei provvedimenti di autorizzazione di cui al d.lgs. 152/2006 circa le caratteristiche dei contenitori utilizzati e le prescrizioni tecnico gestionali da adottare da parte del titolare.
10. È vietato, per lo stoccaggio dei fanghi, l'utilizzo dei bacini o dei lagoni in terra battuta, in quanto non sono in grado soddisfare i requisiti di funzionalità operativa e sicurezza ambientale.
11. Il produttore dei fanghi che intende stoccare i fanghi medesimi presso l'impianto di depurazione, se non ricorrono le condizioni del deposito temporaneo, si dota di adeguati sistemi di stoccaggio da autorizzare ai sensi del d.lgs. 152/2006, come messa in riserva (R13) in quanto destinati al recupero.

Art. 7

Condizionamento dei fanghi

1. Le operazioni di condizionamento dei fanghi sono soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 208, del d.lgs. 152/2006 e alle disposizioni regionali vigenti, da rilasciarsi da parte della struttura amministrativa competente.
2. L'autorizzazione al condizionamento dei fanghi è rilasciata con provvedimento separato rispetto a quello previsto dal d.lgs. 99/92 per il loro utilizzo in agricoltura.
3. È considerata condizionamento anche l'operazione di miscelazione dei fanghi e/o con fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88).
4. L'autorizzazione stabilisce i criteri del condizionamento tali da assicurare la qualità dei prodotti finali per l'utilizzazione in agricoltura, fatta salva la sicurezza per l'ambiente e per l'uomo.
5. Se i fanghi sono stoccati, miscelati, trattati o additivati, essi sono sottoposti a ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in agricoltura, per la verifica del rispetto dei limiti fissati nell'Allegato 4.

Art. 8

Rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo dei fanghi in agricoltura

1. Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 99/92, chiunque intende utilizzare fanghi di depurazione in agricoltura ottiene l'autorizzazione preventiva, da rilasciarsi da parte dell'autorità competente, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

2. I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi. Il soggetto utilizzatore può essere sia il produttore stesso del fango, se provvede direttamente all'utilizzazione agronomica, sia un soggetto intermedio fra il produttore del fango e il titolare dell'impresa agricola, sia lo stesso titolare dell'impresa agricola. In ogni caso l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 99/92, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il soggetto responsabile, in ogni fase, del corretto utilizzo dei fanghi in agricoltura, anche sotto il profilo delle responsabilità penali.
3. La domanda di autorizzazione, redatta secondo lo schema di cui al d.p.r. 59/2013 e completa degli elaborati tecnici, è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che la trasmette all'autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale.
4. La documentazione e gli elaborati tecnici da allegare alla domanda di autorizzazione sono indicati nell'Allegato 6.
5. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è stabilita dall'articolo 4 del d.p.r. 59/2013.
6. Se emerge un'inosservanza delle prescrizioni durante le attività monitoraggio, la Regione informa l'autorità competente per la eventuale sospensione delle attività di spandimento.
7. Fermo restando il periodo di validità dell'autorizzazione pari a quindici anni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del d.p.r. 59/2013, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare piani quinquennali di distribuzione e i relativi PUA. Qualsiasi variazione relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo è soggetta a immediata comunicazione all'autorità competente.
8. L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è soggetto alla procedura di notifica di cui all'articolo 9.

Art. 9

Notifica delle operazioni di utilizzazione dei fanghi

1. Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 99/92, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, l'utilizzatore è tenuto a notificare alla Regione, alla provincia e al comune competente, i seguenti dati:
 - a) gli estremi dell'atto di autorizzazione allo spandimento dei fanghi;
 - b) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
 - c) il codice CER dei fanghi;
 - d) i certificati riportanti i dati analitici relativi ai parametri indicati nell'Allegato 4 del lotto funzionale da cui sono stati prelevati i fanghi oggetto della notifica;
 - e) i quantitativi totali di fango apportati, espressi sul tal quale e in sostanza secca;
 - f) l'identificazione dei terreni sui quali si intendono applicare i fanghi, mediante mappe catastali, e l'indicazione della quantità di fango apportato e la relativa superficie interessata;
 - g) le colture in atto o previste sulle suddette superfici catastali e il relativo apporto di azoto;
 - h) le date previste per le operazioni di spandimento dei fanghi;
 - i) l'eventuale condizionamento dei fanghi;
 - j) le modalità di applicazione;
 - k) i dati analitici dei terreni;

- d) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto d'uso ad esercitare l'attività agricola sui terreni e il titolo di disponibilità dei terreni oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. Se i dati e gli elementi informativi contenuti nella notifica risultano in contrasto con le disposizioni della presente disciplina e con l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quest'ultima diffida tempestivamente l'utilizzatore dall'iniziare o proseguire l'attività di spandimento, oppure revoca l'autorizzazione.

Art. 10

Caratterizzazione analitica dei terreni. Obblighi degli utilizzatori

1. Le determinazioni analitiche dei terreni di cui all'Allegato 3 e quelle per l'elaborazione del PUAF di cui all'Allegato 5, nonché l'espressione dei loro risultati, sono conformi a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 13 settembre 1999 (approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo). Le suddette analisi, sono eseguite:
 - a) preventivamente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura di cui all'art. 9;
 - b) ogni tre anni dalla data del suddetto rilascio salvo che non ricorrano i presupposti di cui al comma 4

Le analisi sono svolte da laboratori in possesso di accreditamento da parte dell'Ente Italiano di Certificazione "ACCREDIA", o organismi equivalenti con accordo di mutuo riconoscimento con "ACCREDIA", che attesti l'adesione del laboratorio alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Sono ammessi i rapporti di prova di uno o più laboratori accreditati tali che risultino prove accreditate almeno per il 50 per cento delle determinazioni di cui all'Allegato 3.

2. La valutazione della capacità d'uso dei suoli è realizzata eseguendo un'apposita indagine e redigendo una relazione pedologica secondo le specifiche tecniche di cui alle vigenti norme tecniche regionali per la valutazione della capacità d'uso dei suoli mediante indagine pedologica sito specifica.
3. Sono esentati dalla presentazione della relazione di cui al comma 2 i titolari di autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dall'industria agro-alimentare di cui all'Allegato 2.
4. Fermo restando che la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non supera i valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato 3, anche a seguito dell'utilizzo dei fanghi medesimi, se i valori analitici di uno o più metalli pesanti presenti nel suolo è pari o raggiunge il 75 per cento dei valori limite di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 3, l'utilizzatore è tenuto a effettuare, dopo il secondo spandimento, le determinazioni analitiche del suolo relative ai metalli pesanti rientranti nel suddetto intervallo, dandone comunicazione alla autorità competente. Sulla base dei risultati del controllo, l'autorità competente può sospendere le operazioni di spandimento se si è verificato il superamento di uno o più dei valori limite dei metalli pesanti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 3.
5. Al termine del periodo di riferimento per lo spandimento, e in ogni caso dopo sei mesi dall'ultimo spandimento, il soggetto utilizzatore è tenuto a effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati svolgendo le determinazioni di cui alla Tabella 1 dell'Allegato

Il programma prevede almeno un controllo per ogni area omogenea interessata dall'utilizzo dei fanghi, secondo quanto stabilito al comma 1.

6. Il successivo piano di distribuzione contiene l'indicazione dei terreni già utilizzati, se gli stessi sono inseriti nel nuovo piano. Fermo restando che la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non supera i valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato 3, anche a seguito dell'utilizzo dei fanghi medesimi, l'autorità competente può, in ogni momento, controllare le operazioni di spandimento e disporre la messa a riposo per i due anni successivi se si verificano anche una soltanto delle seguenti condizioni:
 - a. un incremento del 30 per cento dei metalli pesanti originariamente presenti nel suolo;
 - b. una percentuale di carbonio organico maggiore di 25 grammi per chilo;
 - c. una dotazione di azoto totale maggiore di 1,5 grammi per chilo.

Art. 11

Caratterizzazione analitica dei fanghi. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori

1. Il produttore dei fanghi di depurazione è tenuto a classificare gli stessi secondo le vigenti disposizioni in materia di rifiuti attribuendo il relativo codice CER.
2. Le modalità di campionamento dei fanghi sono conformi alle norme UNI 10 802.
3. I campioni di fango sono accompagnati da un verbale di campionamento da cui si evince la data del prelievo, l'indicazione dell'impianto di depurazione o di stoccaggio o del lotto funzionale di provenienza del fango. Non sono ammessi rapporti di prova privi dei verbali di campionamento.
4. Per l'esecuzione delle analisi dei fanghi si seguono le metodiche analitiche previste dal Quaderno IRSA-CNR n. 64 del 1983-1985 e relativi aggiornamenti (Metodiche analitiche per i fanghi: Parametri chimico-fisici/biochimici e biologici - e i Metodi ufficiali di analisi dei fertilizzanti) emanati periodicamente con specifici decreti dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Possono essere ritenuti validi anche altri metodi analitici riconosciuti da IRSA-CNR, ISTISAN, UNI-EN-ISO, US-EPA purché tali metodi abbiano limiti di rilevabilità strumentale tali da garantire l'ottenimento di misure analitiche inferiori ad un decimo rispetto ai valori di concentrazione limite. Le suddette analisi sono svolte da laboratori in possesso di accreditamento da parte dell'Ente italiano di certificazione ACCREDIA, o organismi equivalenti con accordo di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, che attesta l'adesione del laboratorio alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Sono ammessi rapporti di prova di uno o più laboratori accreditati tali che risultino prove accreditate almeno per il 50 per cento delle determinazioni di cui all'Allegato 4.
5. I rapporti di prova, accompagnati dal verbale di campionamento, riportano i riferimenti delle metodiche analitiche utilizzate di cui all'Allegato 4.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi il richiedente esegue la caratterizzazione preventiva dei fanghi medesimi secondo le modalità indicate dal protocollo analitico di cui all'Allegato 4, nel rispetto della frequenza specificata alla tabella 9 del medesimo allegato, nonché a garantirne il grado di stabilizzazione previsto. Tali dati costituiscono parte integrante della documentazione per la richiesta di autorizzazione di cui all'Allegato 6. Il protocollo analitico accompagna ciascun successivo piano quinquennale di spandimento.
7. Per ogni lotto funzionale di fango destinato a specifica campagna di spandimento, e oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 9, il titolare dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura effettua le determinazioni analitiche previste dall'Allegato 4. Non sono ammessi ulteriori apporti di fango proveniente dagli impianti di depurazione se il

lotto funzionale è stato oggetto di campionamento per i successivi accertamenti analitici. Nell'ambito del medesimo lotto funzionale la validità temporale dei rapporti di prova non può essere superiore a sei mesi.

8. Il grado di stabilità del fango, di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 4 e i requisiti di qualità previsti nell'Allegato 4, definiscono la rispondenza del fango medesimo alle condizioni di utilizzo di cui all'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. n. 99/92.
9. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 99/92, fermo restando il rispetto di quanto previsto dai commi 6 e 7, i fanghi come prodotti dagli impianti di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura sono analizzati ogni volta che intervengono cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate, e comunque:
 - a) ogni tre mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (AE);
 - b) ogni sei mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 abitanti equivalenti (AE);
 - c) ogni anno per gli impianti di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti (AE) che trattano acque di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a.1
10. I rapporti di prova di cui al precedente comma 9 sono trasmessi dal titolare dell'autorizzazione all'Autorità Competente. Qualora da essi risulti il superamento dei valori limite di uno o più parametri previsti dalle tabelle di cui al succitato comma 9, il titolare è tenuto alla sospensione degli spandimenti. L'Autorità Competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione allo spandimento e richiede la ripetizione delle analisi di cui all'Allegato 4 almeno 30 giorni dopo quelle risultate non conformi.
11. I rapporti di prova relativi agli accertamenti analitici previsti dai commi 6, 7 e 9 sono trasmessi dal titolare dell'autorizzazione alla provincia e alla Regione Campania mediante sistema informativo online e mediante raccomandata A/R. I rapporti di prova sono conservati dal titolare per almeno cinque anni.

Art. 12

Documentazione connessa all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione

1. Le fasi di stoccaggio, di trattamento, di condizionamento e di trasporto dei fanghi, dovendosi ricondurre ad attività di gestione di rifiuti, sono soggette agli adempimenti di cui alla parte IV del d.lgs. 152/2006 relativi al Registro di carico e scarico, al Formulario di Identificazione, al MUD o al SISTRI. Il produttore di fanghi annota sul registro di carico e scarico:
 - a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
 - b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'Allegato 4;
 - c) il tipo di condizionamento impiegato;
 - d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi.
2. I registri sono a disposizione delle autorità competenti ed è trasmessa annualmente copia alla Regione ai fini della relazione di cui all'articolo 14, comma 3.
3. L'utilizzatore dei fanghi compila il Registro di utilizzazione agronomica dei fanghi, di cui Allegato 7, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Il registro è tenuto a disposizione degli enti preposti al

controllo per un periodo di almeno sei anni dalla data dell'ultima registrazione. Nel registro sono riportati, entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta utilizzazione:

- a) la data di spandimento dei fanghi;
- b) il comune dove sono ubicati i terreni;
- c) il numero e la data del formulario di identificazione del rifiuto (FIR);
- d) il numero e la data del certificato di analisi del fango;
- e) il numero e la data del certificato di analisi del terreno;
- f) la quantità di fanghi distribuita, espressa in tonnellate;
- g) i dati catastali e della superficie del suolo adibito ad uso agricolo su cui è effettuato lo spandimento dei fanghi;
- h) le colture in atto o previste sul sito di spandimento;
- i) il quantitativo di azoto e fosforo apportato per ettaro.

Art. 13

Controlli

1. I controlli sulla corretta applicazione delle norme previste dalla presente disciplina, in applicazione del d.lgs. 99/92, sono effettuati dalle province territorialmente competenti, che possono avvalersi dell'ARPAC, ai sensi dell'articolo 197 del d.lgs. 152/2006.

Art. 14

Flussi informativi

1. L'autorità competente al rilascio delle autorizzazione provvede annualmente a raccogliere e a trasmettere alla Regione le seguenti informazioni:
 - a) il numero di autorizzazioni richieste, rilasciate, revocate o modificate;
 - b) i quantitativi di fanghi autorizzati e i suoli interessati allo spandimento, per ciascun comune;
 - c) una sintesi della composizione dei fanghi e delle loro caratteristiche;
 - d) una sintesi delle caratteristiche dei suoli interessati.
2. Le province trasmettono inoltre alle strutture amministrative competenti, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione nella quale sono indicati, relativamente all'anno precedente:
 - a) il numero di controlli effettuati;
 - b) le criticità ambientali individuate, le violazioni riscontrate e le sanzioni erogate in applicazione della normativa nazionale e regionale;
 - c) qualsiasi informazione utile di carattere ambientale e agronomico.
3. Sulla base delle informazioni desunte dalle relazioni annuali, la struttura amministrativa competente, di concerto con ARPAC, provvede a realizzare un apposito sistema informativo on line e a redigere la relazione riassuntiva di cui all'articolo 6 del d.lgs. 99/92 da trasmettere annualmente al Ministero dell'ambiente.
4. Per assicurare la divulgazione delle informazioni sull'utilizzazione agronomica dei fanghi, la Regione provvede alla costituzione di:
 - a) un catasto terreni oggetto di spandimento di fanghi di depurazione;
 - b) un database di analisi dei suoli e dei fanghi.

Art. 15
Monitoraggio

1. La struttura amministrativa regionale competente, per valutare le ricadute derivanti dall'applicazione della presente normativa e il relativo impatto ambientale, redige un apposito Piano di monitoraggio da effettuarsi di concerto con l'ARPAC.

Art. 16
Sanzioni

1. Chiunque utilizza in agricoltura i fanghi di depurazione in violazione di quanto stabilito nella presente disciplina incorre nelle sanzioni di cui all'articolo 16 del d.lgs. 99/92 e del d.lgs. 152/2006.

Allegati

Allegato 1

Processi di trattamento e stabilizzazione dei fanghi

Allegato 2

Fanghi derivanti da attività produttive dell'industria agroalimentare potenzialmente idonei per l'utilizzo in agricoltura

Allegato 3

Analisi dei terreni: valori limite di conformità

Allegato 4

Caratterizzazione dei fanghi per la valutazione dei valori limite di conformità e protocollo analitico

Allegato 5

Criteri per la predisposizione e l'attuazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.F.)

Allegato 6

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura

Allegato 7

Registro di utilizzazione dei fanghi